

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Con ricorso del 29/11/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito che l'intermediario avrebbe dato esecuzione ad un bonifico ordinario nonostante ne fosse stato chiesto il blocco e l'annullamento, ed ha chiesto quindi il rimborso dell'importo trasferito oltre all'eventuale rimborso delle spese.

In particolare, il ricorrente riferisce che dopo aver disposto un bonifico dal proprio conto corrente avrebbe tempestivamente chiesto il blocco del pagamento ma l'intermediario, non dando seguito alla richiesta, avrebbe comunque dato esecuzione al pagamento.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario, oltre ad eccepire preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine che deve intercorrere tra reclamo e ricorso, ha contestato le richieste del ricorrente evidenziando che, oltre ad essere pacifico che il bonifico sia stato eseguito personalmente dal cliente, la richiesta di blocco sarebbe pervenuta dopo l'esecuzione del pagamento e la richiesta di restituzione delle somme addirittura mesi dopo l'esecuzione dell'operazione.

Con repliche del 21/1/2026 il ricorrente ha specificato quanto avvenuto in data 12/7/2025 in occasione della disposizione del bonifico oggetto del ricorso ed ha precisato che avrebbe avuto intenzione di revocare immediatamente l'operazione ma ciò non sarebbe stato possibile a causa dell'assenza di un tasto o funzione che consentisse tale attività.

Il ricorrente ha altresì riferito di aver segnalato l'accaduto all'intermediario con nota pec del 16/7/2025, chiedendo il blocco o lo storno dell'operazione, e che avrebbe poi inviato ulteriori solleciti rimasti però privi di riscontro.

Con le proprie controrepliche l'intermediario ha reiterato le proprie difese, contestando quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di operazioni di pagamento disposte dal ricorrente ed eseguite nonostante la richiesta di revoca e di blocco da esso stesso formulata all'intermediario. Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'intermediario per l'asserito mancato rispetto del termine tra il reclamo e la presentazione del ricorso e specificamente su quanto affermato dall'intermediario in ordine all'aver ricevuto il reclamo preventivo nella stessa data del ricorso.

L'eccezione preliminare non merita accoglimento visto che dalla documentazione acquisita al fascicolo emerge l'esistenza di un reclamo inviato a mezzo pec dal ricorrente in data 12/7/2025 nonché di un ulteriore reclamo regolarmente consegnato all'intermediario in data 5/8/2025 e quindi ben prima del 29/11/2025, data di presentazione del ricorso.

Nel merito il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di una responsabilità dell'intermediario per non aver dato seguito alla richiesta di revoca del bonifico disposto dal cliente e di un conseguente diritto di quest'ultimo ad ottenerne il rimborso della somma oggetto dell'operazione. In ordine alla materia della revocabilità dei bonifici trova applicazione l'art. 5, comma 4, del d.lgs. 11/2010, ove è disposto che *“il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purché ciò avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17”*. A sua volta, il citato art. 17, comma 1, del d.lgs. 11/2010 prevede che l'ordine di pagamento non può più essere revocato a partire dal momento in cui esso è *“ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore”* e che, *“decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati”*. La citata ultima previsione non può essere qui invocata poiché dalla documentazione acquisita al fascicolo non si ricava l'esistenza di condizioni contrattuali che prevedano specifiche pattuizioni in ordine alla revoca degli ordini di pagamento.

Esaminando la documentazione disponibile emerge che il ricorrente ha disposto il bonifico *de quo* in data 12/7/2025 e che lo stesso è stato contabilizzato in data 14/7/2025 mentre la richiesta di blocco sarebbe stata formulata dal cliente con il modulo di contestazione del 16/7/2025 e poi con il sollecito al reclamo inviato il 5/8/2025.

Innanzitutto a tale cronologia di eventi emerge che la richiesta di revoca sarebbe stata inoltrata all'intermediario in data successiva alla contabilizzazione del bonifico e che quindi questi non ha potuto dare corso alla richiesta del cliente in virtù della normativa su richiamata.

Sul punto si riporta la decisione n° 2280 del 2025 con cui il Collegio decidente, in un caso analogo, ha rilevato quanto segue: *“In merito, si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente alla luce dell'art. 17 (Irrevocabilità di un ordine di pagamento) del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 11 in quanto trattasi di pagamenti fatti con carta (una ricarica di carta prepagata e un bonifico ordinario) e che in ogni caso, la richiesta di blocco da parte del cliente sarebbe stata fatta il giorno successivo a quello delle operazioni fraudolente e, quindi, dopo il cut-off dei bonifici, mentre la ricarica viene eseguita istantaneamente ed è di per sé irrevocabile”*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE